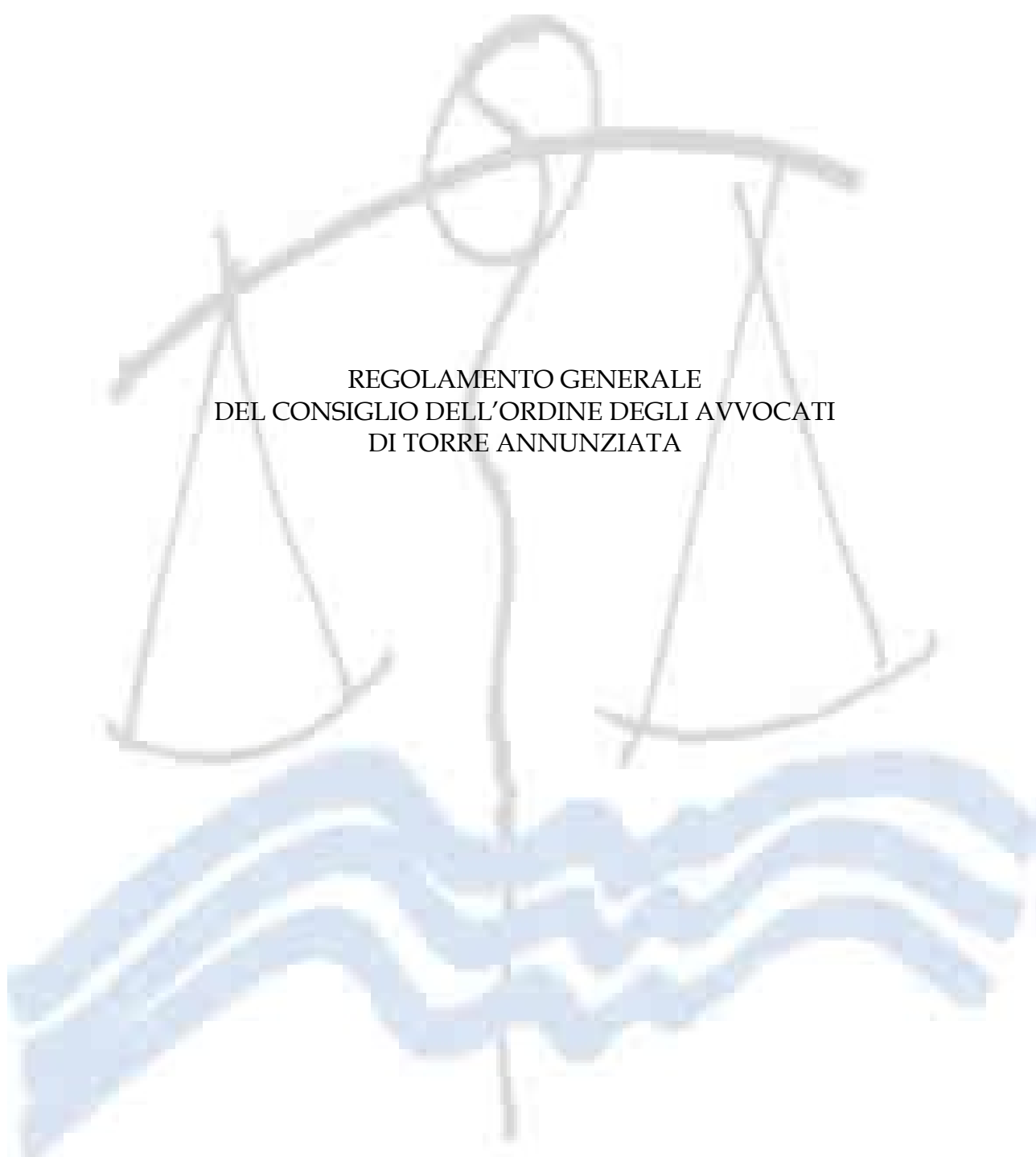


Consiglio dell'Ordine degli Avvocati

Torre Annunziata

~~~~~



## REGOLAMENTO GENERALE DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TORRE ANNUNZIATA

# Consiglio dell'Ordine degli Avvocati

*Torre Annunziata*

~~~~~

PARTE I

IL CONSIGLIO DELL'ORDINE

TITOLO I

Disposizioni generali

Art. 1

Sono organi del Consiglio dell'Ordine:
l'Assemblea degli iscritti;
il Presidente.

Art. 2

Il Consiglio dell'Ordine è eletto ogni quadriennio, previa indizione delle elezioni a norma della l. 247/12 e regolamenti di attuazione.
Esso resta in carica fino alla proclamazione del successivo.
Il Presidente ne assume la legale rappresentanza.

Art. 3

L'attività del Consiglio dell'Ordine è retta dai principi del buon andamento, dell'efficienza e della trasparenza, nel rispetto della legge e delle norme regolamentari.
Tutti gli atti del Consiglio sono motivati a norma di legge.

Art. 4

Ai sensi dell'art. 24 co. 2 della L. 07.08.1990 n. 241, sono sottratti al diritto di accesso tutti gli atti dei procedimenti disciplinari, nei limiti in cui questi restano di pertinenza del Consiglio a seguito dell'entrata in vigore della Legge 247/2012 e della costituzione del Consiglio Distrettuale di Disciplina presso il Distretto di Corte di Appello di Napoli e come da successivo art. 8.
Entro tale ambito resta consentito all'Avvocato destinatario di esposto depositato presso il Consiglio l'esame degli atti e l'estrazione di copia, al solo fine di curare e difendere la propria posizione giuridica.
Tale diritto di accesso segue ad apposita domanda dell'interessato e alla previa autorizzazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio.

Art. 5

Il Consiglio dell'Ordine assicura la massima pubblicità alle proprie attività, anche a mezzo stampa o comunque con i mezzi e le collaborazioni, anche esterne, che riterrà più opportune.
Il Consiglio assicura comunque il rispetto della normativa di cui alla Legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione" e di cui al Decreto Legislativo 14 marzo

Consiglio dell'Ordine degli Avvocati

Torre Annunziata

~~~~~

2013 n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

Sempre ai fini del rispetto della detta normativa di cui alla L. 190/2012 D. Lgs. 33/2013 il Consiglio nomina il Responsabile della prevenzione della corruzione.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione è tenuto a dare pubblicità dei dati di cui al capo che precede nei modi di legge ed in apposita tabella, anche a mezzo pubblicazione sul sito internet del Consiglio.

Sempre ai fini del rispetto della detta normativa di cui alla L. 190/2012 D. Lgs. 33/2013 il Consiglio approva separati "Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione" e "Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità", le cui disposizioni integrano ad ogni effetto quelle contenute nel presente Regolamento.

### **Art. 5bis**

Il Consiglio assicura altresì il rispetto della normativa in tema di tutela dei dati sensibili di cui al "Codice in materia di protezione dei dati personali" contenuto nel Decreto Legislativo n. 196 del 2003; all'uopo il Consiglio approva separato e speciale "REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLE PERSONE E DI ALTRI SOGGETTI RISPETTO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI", le cui disposizioni integrano ad ogni effetto quelle contenute nel presente Regolamento.

### **Art. 6**

Il Consiglio dell'Ordine, di norma, organizza la sua attività con il metodo della programmazione.

Esso potrà svolgere la propria attività anche attraverso la nomina, *proposta dal Presidente*, di una o più commissioni e/o gruppi di studio formati da almeno tre Consiglieri *e anche da Avvocati esterni al Consiglio ed espressioni del libero foro con i limiti di cui all'art. 47 comma 9. Tali commissioni hanno funzioni consultive e non deliberative.*

### **Art. 7**

Il Consiglio dell'Ordine garantisce la piena attuazione della Legge n. 247/2012 e del Codice di Deontologia Professionale approvato con Delibera del Consiglio Nazionale Forense del 31 gennaio 2014 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale 16 ottobre 2014, n. 241.

### **Art. 8**

Il Consiglio dell'Ordine riceve, nel rispetto di quanto previsto dalla L. 247/2012, gli esposti disciplinari nei confronti degli iscritti negli albi, negli Elenchi e nel registro dei Praticanti Avvocati o nei confronti di qualunque Avvocato abbia commesso fatti deontologicamente rilevanti nel territorio del Circondario, garantendo l'esercizio del diritto di difesa e la segretezza degli atti nelle fasi del procedimento, e trasmette, secondo le disposizioni regolamentari vigenti, detti atti al Consiglio Distrettuale di Disciplina presso il Distretto di Corte di Appello di Napoli.

# Consiglio dell'Ordine degli Avvocati

## Torre Annunziata

~~~~~

Art. 9

Il Consiglio dell'Ordine, nella ipotesi di cui all'art. 103 c.p.p. nonché negli altri casi e nei modi previsti dalla legge, concorre - per quanto di sua competenza - all'attuazione delle garanzie prescritte per la tutela della libertà dei difensori.

TITOLO II

L'Assemblea degli iscritti

Art. 10

1. L'assemblea e' costituita dagli avvocati iscritti all'albo ed agli elenchi speciali dell'Ordine di Torre Annunziata, aventi residenza o domicilio professionale nel Circondario del Tribunale di Torre Annunziata.

L'avvocato il quale, ai sensi dell'art. 16 della L. 21 dicembre 1999 n. 526, intenda chiedere l'iscrizione all'albo secondo il proprio domicilio professionale deve presentare al Consiglio dell'Ordine di Torre Annunziata la documentazione atta a comprovare l'esistenza di tale domicilio professionale, insieme con la documentazione relativa alla propria residenza.

Il domicilio professionale è la sede dove il professionista esercita in maniera stabile e continuativa la propria attività.

L'Assemblea elegge i componenti del consiglio; approva il bilancio consuntivo e quello preventivo; esprime il parere sugli argomenti sottoposti ad essa dal consiglio; esercita ogni altra funzione attribuita dall'ordinamento professionale.

L'assemblea, previa delibera del consiglio, e' convocata dal presidente o, in caso di suo impedimento, dal vicepresidente o dal consigliere piu' anziano per iscrizione.

L'assemblea ordinaria e' convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione dei bilanci consuntivo e preventivo. L'assemblea per la elezione del consiglio si svolge, per il rinnovo normale, entro il mese di gennaio successivo alla scadenza.

Il Consiglio delibera altresì la convocazione dell'assemblea ogniqualevolta lo ritenga necessario o qualora ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti o almeno un decimo degli iscritti nell'albo.

».

Art. 11

L'assemblea e' convocata mediante avviso spedito agli iscritti almeno dieci giorni prima della data stabilita, mediante posta elettronica certificata o attraverso qualsiasi altro mezzo idoneo a comprovarne l'avvenuta spedizione. Nello stesso termine l'avviso e'affisso in modo visibile nella sede del Consiglio dell'ordine e pubblicato sul suo sito internet istituzionale.

Il termine di cui al comma 1 puo' essere ridotto in caso di comprovati motivi di urgenza e indifferibilità della convocazione.

L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza in prima convocazione nonché della eventuale seconda convocazione, e l'elenco degli argomenti da trattare.

Consiglio dell'Ordine degli Avvocati

Torre Annunziata

~~~~~

### **Art.12**

Il Presidente e il segretario del consiglio dell'ordine sono, rispettivamente, il Presidente e il Segretario dell'Assemblea degli iscritti.

Il Presidente presiede l'Assemblea e ne ha la direzione e ne regola l'andamento.

### **Art. 13**

Entro il 30 aprile di ogni anno e' convocata l'assemblea ordinaria ai fini dell'approvazione del conto consuntivo dell'anno precedente e del bilancio preventivo accompagnato dalla relazione del collegio dei revisori o del revisore unico.

Per il funzionamento dell'assemblea, convocata ai sensi del presente articolo, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3 d. m. 156/2016.

### **Art. 14**

L'assemblea per l'elezione dei componenti del consiglio del Consiglio dell'Ordine e' convocata con le modalita' ed entro i termini stabiliti dalle norme che disciplinano le modalita' di elezione dei componenti del Consiglio.

L'assemblea si intende convocata con il provvedimento di indizione delle elezioni da parte del presidente del Consiglio dell'ordine nei giorni individuati dal Consiglio stesso per lo svolgimento delle operazioni elettorali stabiliti in conformita' alle norme che disciplinano le modalita' di elezione dei componenti del Consiglio dell'ordine.

### **Art. 15**

L'assemblea e' convocata, nel rispetto del termine di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, d. m. 156/2016, nonché degli articoli che precedono, quando ne fa richiesta almeno un terzo dei componenti il consiglio dell'ordine, ovvero un decimo degli iscritti all'Albo. Le firme dei richiedenti sono autenticate dal Presidente del consiglio dell'ordine o da Consiglieri da lui delegati. Nella domanda, presentata in forma scritta, sono indicati gli argomenti da trattare.

Quando il Presidente del Consiglio non provvede, l'assemblea e' convocata dal Vice Presidente o dal Consigliere piu' anziano per iscrizione.

Gli argomenti per i quali puo' essere richiesta la convocazione devono avere per oggetto l'attivita' del consiglio stesso ovvero ogni altro argomento ritenuto di interesse, gravita' ed urgenza per il circondario.

Per il funzionamento dell'assemblea, convocata a norma del presente articolo, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3 d. m. 156/2016 nonché del presente capo.

### **Art. 16**

Hanno diritto a svolgere interventi su ciascuno degli argomenti posti all'ordine del giorno, coloro che siano iscritti a parlare, appena dopo la relazione illustrativa, secondo l'ordine di prenotazione.

Ciascun intervento può effettuarsi oralmente, oppure in forma scritta con atto da allegarsi al verbale di assemblea del quale va data lettura per estratto.

# Consiglio dell'Ordine degli Avvocati

## Torre Annunziata

~~~~~

Art. 17

Al termine degli interventi le proposte emerse, riepilogate a verbale dal Segretario, o da un suo sostituto, vengono sottoposte ai voti.

Art. 18

La votazione avviene per alzata di mano o su appello nominale, a scelta del Presidente. In casi particolari meritevoli di riservatezza, il Presidente valuterà l'opportunità di adottare il voto segreto.

Il voto non può essere espresso per delega.

Le deliberazioni saranno validamente assunte con la maggioranza dei presenti aventi diritto al voto.

TITOLO III

Le elezioni per il rinnovo del Consiglio

Art. 19

Il numero complessivo di componenti del Consiglio, ai sensi dell'articolo 28 della legge 247/2012, è fissato in n. 21 componenti.

Il numero minimo dei seggi da assicurare al genere meno rappresentato è pari ad un terzo dei consiglieri da eleggere, e quindi a n. 7 componenti.

Le determinazioni, le convocazioni elettorali e gli avvisi avvengono nel rispetto degli artt. 5 e 6 l. 12 luglio 2017, n. 113, e delle altre vigenti disposizioni di legge.

Art. 20.

I componenti del consiglio sono eletti dagli avvocati iscritti all'ordine ai sensi dell'articolo 25 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, con voto segreto, in base alle disposizioni della l. 12 luglio 2017, n. 113 e del presente regolamento.

Hanno diritto al voto gli avvocati che risultano iscritti nell'Albo e negli elenchi dei dipendenti degli enti pubblici e dei docenti e ricercatori universitari a tempo pieno e nella sezione speciale degli avvocati stabiliti dell'Ordine di Torre Annunziata il giorno antecedente l'inizio delle operazioni elettorali.

Sono esclusi dal diritto di voto gli avvocati per qualunque ragione sospesi dall'esercizio della professione.

Sono eleggibili gli iscritti che hanno diritto di voto, che non abbiano riportato, nei cinque anni precedenti, una sanzione disciplinare esecutiva più grave dell'avvertimento.

Fermo restando quanto previsto all'art. 3, comma 4, l. 12 luglio 2017, n. 113, e al comma 4 del presente articolo, i consiglieri non possono essere eletti per più di due mandati consecutivi.

La ricandidatura è possibile quando sia trascorso un numero di anni uguale agli anni nei quali si è svolto il precedente mandato.

Dei mandati di durata inferiore ai due anni non si tiene conto ai fini del rispetto del divieto di cui al secondo periodo del comma 3 dell'art. 3 della legge 12-7-17 n. 113.

Consiglio dell'Ordine degli Avvocati

Torre Annunziata

~~~~~

Non sono eleggibili gli Avvocati che:

- 1) abbiano riportato in via definitiva una delle condanne o delle pene accessorie o si trovino sottoposti ad una delle misure di sicurezza che, a norma del vigente codice deontologico, darebbero luogo alla radiazione dall'albo, salvi i casi di riabilitazione previsti;
- 2) abbiano riportato una sanzione disciplinare definitiva più grave della censura e salvo quanto già previsto sub a) del presente articolo;
- 3) siano stati componenti della commissione di esame di avvocato, nelle elezioni per il rinnovo consiglio dell'ordine immediatamente successive alla data di cessazione dell'incarico di commissario ricoperto, ai sensi dell'art. 47, comma, 3, l. 247/2012;
- 4) ~~siano in debito verso il Consiglio nel pagamento di quanto dovuto a titolo di contributo o altro, e che, ritualmente posti in mora, non abbiano provveduto al pagamento.~~<sup>1</sup>

La carica di consigliere e' incompatibile con quelle:

- 1) di Consigliere Nazionale, ai sensi dell'art. 38, comma 3, l. 247/2012;
- 2) di componente del consiglio di amministrazione e del comitato dei delegati della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense;
- 3) di membro del Consiglio Distrettuale di Disciplina ai sensi dell'art. 3, comma, Regolamento C.N.F. n. 1/2014;
- 4) di Sindaco di un Comune *con più di 500.000 abitanti*, di Presidente di Provincia *con più di un milione di abitanti* o di Regione;
- 5) di Deputato o di Senatore della Repubblica;
- 6) *di Direttore e di Presidente del comitato scientifico della locale Scuola Forense.*

L'eletto che viene a trovarsi in condizione di incompatibilita' deve optare per uno degli incarichi entro trenta giorni dalla proclamazione. Nel caso in cui non vi provveda, decade automaticamente dall'incarico assunto in precedenza *nei casi di cui ai capi 1, 2 e 3 del comma 9 del presente articolo (ex art. 38 ult. co. l. 247/12), nonché dalla carica di Consigliere dell'Ordine nei casi di cui ai capi 4 e 5 del comma 9 del presente articolo (ex art. 20 comma primo l. 247/12).*

Ai componenti del consiglio, per il tempo in cui durano in carica, non possono essere conferiti incarichi giudiziari da parte dei magistrati del circondario.

### Art. 21

Ciascun elettore può esprimere un numero di voti non superiore ai due terzi dei consiglieri da eleggere ai sensi dell'articolo 28, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, secondo quanto indicato nella tabella A allegata alla legge 12 luglio 2017, n. 113.

2 In attuazione dell'articolo 51 della Costituzione e della legge 12 luglio 2017, n. 113, il presente regolamento tutela il genere meno rappresentato disciplinando agli articoli che seguono le modalità di espressione del voto.

### Art. 22

Il Presidente del Consiglio dell'Ordine, previa delibera del Consiglio, quando convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo consiglio:

---

<sup>1</sup> Abrogato nella seduta di Consiglio del 3 giugno 2021

# Consiglio dell'Ordine degli Avvocati

## Torre Annunziata

~~~~~

a) determina il numero complessivo di componenti del consiglio ai sensi dell'articolo 28, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, e dell'art. 19 del presente regolamento;

b) fissa, con provvedimento da adottare entro il 10 dicembre dell'anno precedente le elezioni, le date di svolgimento delle elezioni stesse, da tenersi per non meno di due giorni e non più di sei giorni consecutivi, tra il lunedì ed il sabato, per non meno di quattro ore consecutive nell'arco di ciascuna giornata.

Effettuate le determinazioni di cui al comma 1, il presidente ne cura la pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'Ordine di Torre Annunziata e ne dà comunicazione al Consiglio Nazionale Forense. La pubblicazione nel sito internet istituzionale ha valore di pubblicità notizia.

Art. 23

Il Presidente del Consiglio dell'Ordine, previa delibera del Consiglio, fissa la data per l'inizio delle operazioni di voto almeno trenta giorni prima della data fissata per lo svolgimento delle elezioni.

L'avviso di convocazione delle elezioni contiene l'invito a presentare, almeno quattordici giorni prima della data fissata per le elezioni stesse, le candidature degli avvocati secondo quanto previsto dalla legge 12 luglio 2017, n. 113, e dal presente regolamento.

L'avviso di convocazione indica altresì il luogo, i giorni e l'orario di apertura del seggio elettorale e il numero dei consiglieri da eleggere.

L'avviso di convocazione è spedito a tutti gli aventi diritto al voto mediante messaggio di posta elettronica certificata, nonché qualsiasi altro mezzo idoneo a comprovarne l'avvenuta spedizione. È affisso in modo visibile dal giorno di convocazione sino a quello precedente le votazioni sia negli uffici dell'Ordine sia in luogo del Tribunale accessibile al pubblico, compresi gli spazi riservati al Consiglio dell'Ordine.

Della convocazione delle elezioni è dato avviso mediante il sito internet istituzionale dell'Ordine di Torre Annunziata.

In aggiunta alle modalità di comunicazione dell'avviso di convocazione di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 6 legge 12 luglio 2017, n. 113, e del presente articolo, può essere altresì consentita la pubblicazione di estratto dell'avviso stesso in almeno un giornale quotidiano locale di Torre Annunziata, per due giorni lavorativi di settimane diverse, ferma restando l'affissione in luogo del Tribunale accessibile al pubblico e nei locali ove ha sede l'Ordine.

Art. 24

Gli avvocati possono presentare esclusivamente candidature individuali ai sensi dell'art. 8 legge 12 luglio 2017, n. 113.

Le candidature devono essere presentate, a pena di irricevibilità, entro le ore dodici del quattordicesimo giorno antecedente quello fissato per l'inizio delle operazioni di voto, mediante deposito presso il Consiglio dell'Ordine di dichiarazione sottoscritta dall'interessato e resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Art. 25

Consiglio dell'Ordine degli Avvocati

Torre Annunziata

~~~~~

La propaganda elettorale è svolta nel rispetto delle norme deontologiche. È comunque vietata, in qualsiasi forma, nel luogo e nel tempo in cui si svolgono le operazioni di voto. È ammessa la propaganda svolta anche attraverso l'aggregazione di più candidati, eventualmente distinguendo l'aggregazione con il nominativo di un candidato, un simbolo o un motto, fermo restando il rispetto delle formalità di presentazione delle candidature di cui all'articolo 8 legge 12 luglio 2017, n. 113, e dell'articolo 24 del presente regolamento. Della aggregazione di più candidati è data notizia al Consiglio dell'Ordine entro il settimo giorno antecedente quello fissato per l'inizio delle operazioni di voto.

La propaganda elettorale consiste unicamente nell'espressione di programmi e di intendimenti e non è svolta in modo da ledere il prestigio della categoria o di altri candidati.

### **Art. 26**

Scaduto il termine per la presentazione delle candidature, il Presidente del Consiglio dell'Ordine costituisce la Commissione Elettorale, della quale fanno parte, oltre al Presidente stesso e al Consigliere Segretario, sei o più iscritti con anzianità di iscrizione all'albo non inferiore a cinque anni e che non sono candidati. Vengono altresì nominati almeno tre membri supplenti. Il Presidente e il Consigliere Segretario non possono far parte della Commissione Elettorale nel caso in cui risultino candidati.

Quando il Consiglio dell'Ordine delibera di dar corso alle operazioni di voto elettronico, provvede a designare il Responsabile Informatico che interviene e presenzia alle operazioni di voto.

La designazione dei Componenti della Commissione Elettorale deve essere effettuata, mediante sorteggio tra gli iscritti che abbiano manifestato la propria disponibilità, dal Consiglio dell'Ordine nella prima riunione utile dopo la scadenza del termine per la presentazione delle candidature, ricorrendo a membri non componenti del Consiglio in misura non inferiore alla metà. Nel caso di cui al comma 1, terzo periodo, il Consiglio dell'Ordine provvede alla designazione del Presidente e del Segretario della Commissione. In assenza di manifestazione di disponibilità da parte degli iscritti entro il termine di cui al primo periodo, la designazione dei Componenti della Commissione Elettorale viene effettuata dal Consiglio dell'Ordine senza ricorrere al sorteggio, ma nel rispetto di tutte le altre formalità prescritte.

Nella Commissione Elettorale, salvo il caso di cui al comma 3, secondo periodo, le funzioni di Presidente sono svolte dal Presidente del Consiglio dell'Ordine e quelle di Segretario dal Consigliere Segretario. Il Presidente ed il Segretario della Commissione possono delegare le loro funzioni a Componenti della Commissione stessa.

La Commissione Elettorale procede alla verifica delle candidature nonché del rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 3 e 8 della legge 12 luglio 2017, n. 113, e degli articoli 19 e 23 del presente regolamento, e sovrintende a tutte le operazioni elettorali, nonché alle ulteriori attività connesse sino alla proclamazione degli eletti. È coadiuvata, per la sola fase dello spoglio delle schede elettorali, da un numero di scrutatori non inferiore a quattro, scelti al di fuori dei componenti del Consiglio dell'Ordine e tra coloro che non si sono candidati e nominati a norma dell'articolo 12, comma 4, lettera d) , legge 12 luglio 2017, n. 113.

# Consiglio dell'Ordine degli Avvocati

## Torre Annunziata



Dalla fase dello spoglio delle schede la Commissione Elettorale può operare anche costituendo al proprio interno sottocommissioni composte da almeno quattro membri, ivi compresi anche gli scrutatori.

Terminate le operazioni di verifica delle candidature, il Presidente della Commissione o altro Componente da lui delegato numera le candidature secondo l'ordine di presentazione.

### **Art. 27**

Le schede elettorali sono predisposte a cura del Consiglio dell'Ordine in modo tale da garantire la segretezza del voto.

Ogni scheda elettorale contiene quattordici righe, pari al numero massimo di voti esprimibili ai sensi dell'articolo 4, comma 1, legge 12 luglio 2017, n. 113.

Al fine di semplificare l'espressione del voto e le successive operazioni di scrutinio, ogni scheda elettorale può contenere altresì l'indicazione dei nomi e dei cognomi dei candidati, numerati progressivamente secondo l'ordine di presentazione ai sensi dell'articolo 9, comma 7, legge 12 luglio 2017, n. 113, e dell'art. 26, comma ultimo, del presente regolamento, e analogamente al foglio elettronico previsto per l'ipotesi di voto telematico ai sensi dell'art. 12 legge 12 luglio 2017, n. 113, con una casella bianca apposta accanto a ciascun nome e cognome.

Ogni scheda elettorale è preventivamente firmata in originale dal Presidente della Commissione e dal Segretario.

Le schede elettorali sono custodite dal Presidente della Commissione Elettorale e dal Segretario o da altri Componenti della Commissione delegati, i quali, al momento della votazione, provvedono personalmente a consegnare agli aventi diritto le schede per la compilazione.

Il voto è espresso attraverso l'indicazione del nome e del cognome degli avvocati candidati individualmente secondo quanto previsto dall'articolo 8 legge 12 luglio 2017, n. 113, e dall'art. 24 del presente regolamento.

Al fine di semplificare l'espressione del voto e le successive operazioni di scrutinio, il voto può essere altresì espresso attraverso la preferenza apposta (barrando il nome e cognome o la casella bianca corrispondente) al nome e cognome del candidato indicato nell'elenco degli avvocati candidati individualmente numerati progressivamente, riportato sulla scheda elettorale.

L'elettore può esprimere il numero massimo di quattordici voti, determinato ai sensi dell'articolo 4, comma 1, l. 113/2017, se gli avvocati votati appartengono ai due generi e a quello meno rappresentato è attribuito almeno un terzo del numero massimo di voti esprimibili ai sensi del medesimo articolo 4, comma 1, secondo quanto indicato nella tabella A allegata alla l. 113/2017.

In ogni caso, l'elettore non può esprimere per avvocati di un solo genere un numero di voti superiore ai due terzi del numero massimo determinato ai sensi del citato articolo 4, comma 1, secondo quanto indicato nella tabella A allegata alla l. 113/2017.

### **Art. 28**

Le operazioni di voto si svolgono all'interno del seggio elettorale nei locali del tribunale

# Consiglio dell'Ordine degli Avvocati

## Torre Annunziata

~~~~~

presso cui è costituito il Consiglio dell'Ordine ovvero nel luogo indicato dal Consiglio.

Nel seggio elettorale devono essere allestite le cabine elettorali o, comunque, strutture tali da garantire agli elettori la segretezza del voto.

All'interno del seggio elettorale deve essere depositato ed esposto, in più copie conformi tra loro, a disposizione di tutti gli elettori, l'elenco degli avvocati che hanno presentato la propria candidatura secondo l'ordine di presentazione, e l'elenco delle aggregazioni, con indicazioni degli avvocati che ne fanno parte, che abbiano dato comunicazione nel termine di cui all'art. 25, comma 1, del presente regolamento.

Non sono ammessi all'interno del seggio altri elenchi o scritti di qualsivoglia natura o materiale di propaganda elettorale, fatti salvi quelli in possesso degli elettori per uso personale.

La permanenza nel seggio elettorale è consentita ai soli Componenti della Commissione Elettorale che devono sovrintendere alle operazioni di voto mentre l'accesso al seggio elettorale è consentito agli elettori per il tempo strettamente necessario all'espressione del voto.

Art. 29

Le operazioni elettorali si svolgono presso il seggio nelle giornate individuate dal Consiglio dell'Ordine.

Le operazioni di voto si aprono con la costituzione del seggio elettorale formato ai sensi dell'articolo 11, legge 12 luglio 2017, n. 113, nell'ora, nel giorno e nel luogo indicati nell'avviso di convocazione. Il Presidente ed il Segretario della Commissione Elettorale assumono rispettivamente le funzioni di Presidente del seggio e di Segretario del seggio.

Le operazioni di voto durano non meno di quattro ore consecutive e non più di otto ore nelle giornate fissate e si concludono tassativamente all'ultima ora fissata dell'ultimo giorno stabilito. Immediatamente dopo si procede allo scrutinio delle schede.

Il Presidente del seggio, nell'ora indicata nell'avviso di convocazione:

- a) verifica la regolare costituzione del seggio elettorale, dandone atto nel verbale delle operazioni elettorali e di voto, predispone un'urna debitamente sigillata, nonché una o più cabine elettorali;
- b) dichiara pubblicamente aperta la tornata elettorale e dà inizio alle operazioni di voto;
- c) verifica e decide in merito ad eventuali contestazioni;
- d) nomina tra i presenti, non componenti del consiglio dell'ordine e non candidati, scrutatori in numero non inferiore a quattro.

Per la validità delle operazioni elettorali è necessaria la presenza di almeno tre componenti del seggio.

Il Segretario del seggio redige, sotto la direzione del Presidente, il verbale delle operazioni elettorali, annotandovi le operazioni di apertura del voto, di votazione, di chiusura delle operazioni di voto, di scrutinio e di proclamazione degli eletti.

Nel verbale devono essere individuati ed elencati tutti i votanti.

Al termine della prima giornata elettorale il Presidente del seggio provvede alla chiusura delle urne ed alla conservazione delle schede non votate. Le urne sono sigillate e sul sigillo sono apposte le firme del Presidente, del Segretario e degli altri Componenti del seggio elettorale.

Consiglio dell'Ordine degli Avvocati

Torre Annunziata

~~~~~

Le schede non votate, le urne ed il restante materiale sono conservati a cura del Presidente del seggio.

Alla riapertura del seggio elettorale il Presidente, alla presenza di almeno tre Componenti del seggio, verifica l'integrità del materiale elettorale. Di tali operazioni è data menzione nel verbale. Quando accerta il danneggiamento del materiale elettorale, il presidente denuncia l'accaduto all'autorità giudiziaria ed al Consiglio Nazionale Forense.

Scaduto l'orario dell'ultima giornata elettorale, il Presidente del seggio dichiara chiusa la votazione, ammettendo al voto solo coloro che sono presenti all'interno del seggio elettorale o, nel caso di incapienza della sala, identificando gli elettori presenti.

### **Art. 30**

Con delibera del Consiglio dell'Ordine può essere disposto che le votazioni avvengano attraverso espressione di un voto telematico.

Il sistema informatico per la registrazione dei voti deve avere almeno le seguenti caratteristiche:

- a) prevedere un archivio digitale contenente l'elenco di tutti gli iscritti aventi diritto di voto e l'elenco dei candidati, nonché l'indicazione delle eventuali aggregazioni comunicate nel termine di cui all'art. 25 del presente regolamento;
- b) assicurare una procedura che preveda l'utilizzo di almeno tre password diverse che devono essere combinate tra loro per l'abilitazione del sistema di voto e di tutte le cabine elettroniche installate. Due password sono consegnate al Presidente ed al Segretario della Commissione Elettorale, mentre la terza è rilasciata al Referente Informatico designato, contestualmente all'inizio delle operazioni, dalla società informatica che gestisce il sistema di voto telematico;
- c) prevedere che il sistema possa essere attivato solamente in presenza di tutte le persone in possesso della password;
- d) prevedere che il riconoscimento e l'abilitazione dell'elettore al voto avvenga tramite apposite funzioni che consentono di verificare: l'identità del votante, utilizzando la funzione di ricerca tramite lettore di badge o con l'inserimento del codice fiscale; la registrazione dell'avente diritto al voto; che il votante non abbia già votato; l'avvenuto voto da parte dell'iscritto;
- e) prevedere che al termine della fase di voto, dopo la conferma, emetta una scheda di voto che dal votante è inserita, previa personale verifica sulla conformità alla scelta effettuata, nell'apposita urna;
- f) prevedere il blocco della postazione al termine del voto di ogni iscritto, in attesa dell'attivazione dell'elettore successivo;
- g) prevedere che, nel caso in cui le fasi di voto avvengano in momenti o giorni diversi, consenta la procedura di sospensione, disabilitando tutte le sue funzioni per impedire qualsiasi accesso al sistema ed ai dati che contiene, e la riattivazione delle procedure di voto recuperando le informazioni salvate nel momento della sospensione e riabilitando le funzioni della votazione. Entrambe le procedure di sospensione e riattivazione sono effettuate utilizzando le password di cui alla lettera b);
- h) prevedere che in nessun momento sia possibile avere risultati parziali o accedere ai risultati fino al momento in cui non viene effettuata la chiusura definitiva delle votazioni;

# Consiglio dell'Ordine degli Avvocati

## Torre Annunziata

~~~~~

i) prevedere che, al termine delle fasi di voto, sempre mediante l'utilizzo delle password di cui alla lettera b), sia consentito di eseguire la chiusura definitiva del sistema impedendo qualsiasi ulteriore accesso e che solo dopo la chiusura definitiva del sistema siano forniti i risultati.

Le urne, nelle quali sono poste le ricevute di voto dagli elettori, sono sigillate dalla Commissione Elettorale e conservate per un anno presso il Consiglio dell'Ordine. L'apertura delle urne e l'esame delle relative ricevute avviene solo in caso di contestazioni o necessità di ulteriori controlli.

L'accesso alle postazioni elettorali, che garantiscono la riservatezza del voto, avviene previa identificazione del votante e del suo diritto al voto da personale del Consiglio dell'Ordine e sotto il controllo della Commissione Elettorale. La stessa Commissione controlla poi che ogni votante deponga nell'urna la ricevuta del suo voto.

Art. 31

Nello svolgimento delle operazioni di scrutinio sono adottati i seguenti criteri:

- a) quando un candidato sia indicato unicamente con il cognome e tra i candidati compaiano più candidati con il medesimo cognome, il voto è nullo e non è conteggiato;
- b) quando un candidato sia indicato con il cognome esatto ma con il nome errato, al candidato è attribuito il voto se l'indicazione formulata non corrisponde a quello di altro candidato;
- c) quando un candidato con doppio cognome sia indicato con uno solo dei due cognomi, ove il nome sia esatto il voto sarà attribuito come valido al candidato; ove manchi il nome si applica il criterio di cui alla lettera a).

2. Sono nulle le schede che:

- a) non hanno le caratteristiche di cui all'articolo 10 legge 12 luglio 2017, n. 113, e di cui all'art. 27 del presente regolamento;
- b) sono compilate, anche in parte, con l'uso della dattilografia;
- c) contengono segni diversi dall'espressione di voto;
- d) consentono comunque di riconoscere l'elettore.

È nullo, limitatamente ai voti eccedenti, il voto espresso in violazione del limite determinato a norma dell'articolo 4, comma 1, legge 12 luglio 2017, n. 113, a partire da quello indicato per ultimo sulla scheda.

È nullo il voto in favore di un avvocato espresso in difformità dall'articolo 10, comma 5, legge 12 luglio 2017, n. 113, se i voti complessivamente espressi in favore di un genere superano il limite di due terzi indicato nella tabella A allegata alla detta legge limitatamente ai voti espressi in eccedenza per il genere più rappresentato, a partire da quello indicato per ultimo sulla scheda.

Qualora la scheda indichi anche l'elenco dei candidati in ordine di presentazione e il voto risulti espresso con l'uso combinato delle diverse modalità, deve sempre considerarsi prevalente il voto espresso attraverso la scrittura dei nomi e dei cognomi dei candidati nelle quattordici righe ai sensi dell'art. 10, comma 2, l. 113/2017, e dell'art. 27, comma 2, del presente regolamento.

Consiglio dell'Ordine degli Avvocati

Torre Annunziata



Art. 32

Il Presidente del seggio, dichiarata chiusa la votazione, procede immediatamente e pubblicamente, assistito dagli altri Componenti del seggio, alle operazioni di scrutinio delle schede. Di tutte le operazioni di scrutinio è redatto apposito verbale.

Tutti gli aventi diritto al voto possono presenziare alle operazioni di scrutinio.

Le schede utilizzate sono conservate in plichi sigillati e siglati dal Presidente, dal Segretario e dagli altri Componenti del seggio. Il materiale deve essere conservato presso gli uffici di segreteria dell'Ordine a disposizione del Consiglio Nazionale Forense e delle Autorità competenti fino alla elezione del successivo Consiglio.

Effettuato lo scrutinio, la Commissione Elettorale predispone, in base ai voti riportati da ciascuno, una graduatoria con l'indicazione di tutti gli avvocati che hanno riportato voti.

Risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti, sino al raggiungimento del numero complessivo dei seggi da attribuire.

In caso di parità di voti risulta eletto l'avvocato più anziano per iscrizione all'albo e, tra coloro che abbiano uguale anzianità di iscrizione, il maggiore di età.

Terminato lo scrutinio, il Presidente del seggio ne dichiara il risultato e nella stessa giornata procede alla proclamazione degli eletti, dandone immediata comunicazione al Ministero della giustizia, al Consiglio Nazionale Forense, al competente presidente di tribunale e a tutti gli altri Ordini e curandone la pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'Ordine di Torre Annunziata.

Art. 33

In caso di morte, rinuncia, dimissioni, decadenza, impedimento permanente per qualsiasi causa di uno o più Consiglieri, subentra il primo dei non eletti. In caso di parità di voti, subentra il più anziano per iscrizione all'albo e, tra coloro che abbiano uguale anzianità di iscrizione, il maggiore di età. Il Consiglio, preso atto, provvede all'integrazione improrogabilmente nei trenta giorni successivi al verificarsi dell'evento.

TITOLO V

Le funzioni del Consiglio

Art. 34

Consiglio dell'Ordine degli Avvocati

Torre Annunziata

~~~~~

Il Consiglio dell'Ordine esercita tutte le funzioni previste dalla legge o dai regolamenti alle quali si fa espresso riferimento.

In particolare il Consiglio:

- a) provvede alla tenuta dell'Albo, *nel cui ambito è istituita apposita sezione riservata alla iscrizione di società tra Avvocati, nonché* degli elenchi speciali e del Registro;
- b) approva i regolamenti interni, i regolamenti in materie non disciplinate dal CNF e quelli previsti come integrazione ad essi;
- c) sovrintende al corretto ed efficace esercizio del tirocinio forense. A tal fine, secondo modalità previste da regolamento del CNF, istituisce ed organizza scuole forensi, promuove e favorisce le iniziative atte a rendere proficuo il tirocinio, cura la tenuta del registro dei praticanti, annotando l'abilitazione al patrocinio sostitutivo, rilascia il certificato di compiuta pratica;
- d) organizza e promuove, anche attraverso associazioni e fondazioni dallo stesso promananti, l'organizzazione di eventi formativi ai fini dell'adempimento dell'obbligo di formazione continua in capo agli iscritti;
- e) organizza e promuove l'organizzazione di corsi e scuole di specializzazione e promuove, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, l. 247/12, l'organizzazione di corsi per l'acquisizione del titolo di specialista, d'intesa con le associazioni specialistiche di cui all'articolo 35, comma 1, lettera s), l. 247/12;
- f) vigila sulla condotta degli iscritti e deve trasmettere al consiglio distrettuale di disciplina gli atti relativi ad ogni violazione di norme deontologiche di cui sia venuto a conoscenza, secondo quanto previsto dall'articolo 50, comma 4, l. 247/12; elegge i componenti del consiglio distrettuale di disciplina in conformità a quanto stabilito dall'articolo 50, l. 247/12;
- g) esegue il controllo della continuità, effettività, abitudine e prevalenza dell'esercizio professionale;
- h) tutela l'indipendenza e il decoro professionale e promuove iniziative atte ad elevare la cultura e la professionalità degli iscritti e a renderli più consapevoli dei loro doveri;
- i) svolge i compiti indicati nell'articolo 11 l. 247/12, per controllare la formazione continua degli avvocati;
- l) dà pareri sulla liquidazione dei compensi spettanti agli iscritti;
- m) nel caso di morte o di perdurante impedimento di un iscritto, a richiesta e a spese di chi vi ha interesse, adotta i provvedimenti opportuni per la consegna degli atti e dei documenti;
- n) può costituire camere arbitrali, di conciliazione ed organismi di risoluzione alternativa delle controversie, in conformità a regolamento adottato ai sensi dell'articolo 1 e con le modalità nello stesso stabilite;
- o) interviene, su richiesta anche di una sola delle parti, nelle contestazioni insorte tra gli iscritti o tra costoro ed i clienti in dipendenza dell'esercizio professionale, adoperandosi per comporre; degli accordi sui compensi è redatto verbale che, depositato presso la cancelleria del tribunale che ne rilascia copia, ha valore di titolo esecutivo con l'apposizione della prescritta formula;
- p) può costituire o aderire ad unioni regionali o interregionali tra ordini, nel rispetto dell'autonomia e delle competenze istituzionali dei singoli consigli. Le unioni possono

# Consiglio dell'Ordine degli Avvocati

## Torre Annunziata

~~~~~

avere, se previsto nello statuto, funzioni di interlocuzione con le regioni, con gli enti locali e con le università, provvedono alla consultazione fra i consigli che ne fanno parte, possono assumere deliberazioni nelle materie di comune interesse e promuovere o partecipare ad attività di formazione professionale. Ciascuna unione approva il proprio statuto e lo comunica al CNF;

q) può costituire o aderire ad associazioni, anche sovranazionali, e fondazioni purché abbiano come oggetto attività connesse alla professione o alla tutela dei diritti;

r) garantisce l'attuazione, nella professione forense, dell'articolo 51 della Costituzione;

s) svolge tutte le altre funzioni ad esso attribuite dalla legge e dai regolamenti;

t) vigila sulla corretta applicazione, nel circondario, delle norme dell'ordinamento giudiziario segnalando violazioni ed incompatibilità agli organi competenti.

La gestione finanziaria e l'amministrazione dei beni dell'Ordine spettano al Consiglio, che provvede annualmente a sottoporre all'assemblea ordinaria il conto consuntivo e il bilancio preventivo.

Per provvedere alle spese di gestione e a tutte le attività indicate nel presente articolo e ad ogni altra attività ritenuta necessaria per il conseguimento dei fini istituzionali, per la tutela del ruolo dell'avvocatura nonché per l'organizzazione di servizi per l'utenza e per il miglior esercizio delle attività professionali il consiglio è autorizzato:

a) a fissare e riscuotere un contributo annuale o contributi straordinari da tutti gli iscritti a all'Albo, ad un Elenco e al Registro;

b) a fissare contributi per l'iscrizione all'Albo, ad un Elenco e al Registro per il rilascio di certificati, copie e tessere e per i pareri sui compensi.

L'entità dei contributi di cui al comma che precede è fissata in misura tale da garantire il pareggio di bilancio del consiglio.

Il consiglio provvede alla riscossione dei contributi di cui alla lettera a) del comma che precede e di quelli dovuti al CNF, anche ai sensi del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n.858, mediante iscrizione a ruolo dei contributi dovuti per l'anno di competenza. Coloro che non versano nei termini stabiliti il contributo annuale sono sospesi, previa contestazione dell'addebito e loro personale convocazione, dal consiglio dell'ordine, con provvedimento non avente natura disciplinare. La sospensione è revocata allorquando si sia provveduto al pagamento.

Il Consiglio promuoverà altresì la massima diffusione degli approfondimenti scientifici mediante iniziative periodiche, anche in collaborazione con altri Ordini Professionali, con le Università e con i Centri di formazione.

Art. 35

La funzione della formazione professionale è svolta attraverso la Scuola di Formazione Forense E. Nicola, che svolge la propria attività con il patrocinio del Consiglio.

La frequenza della Scuola Forense costituisce credito formativo, quale utile integrazione della pratica anche ai fini del rilascio del relativo certificato necessario per la prova di abilitazione alla professione forense.

Consiglio dell'Ordine degli Avvocati

Torre Annunziata

~~~~~

La partecipazione del praticante alle singole lezioni è attestata, mediante la raccolta delle firme dei presenti a cura della scuola forense.

L'Ordine, ai fini del rilascio del certificato di compiuta pratica, potrà invitare il richiedente ad un preliminare colloquio per verificare il grado di preparazione del medesimo.

### **Art. 36**

Si fa rinvio alle disposizioni di legge vigenti, per quanto attiene i requisiti professionali che danno titolo all'iscrizione nell'Albo degli Avvocati o nel Registro Speciale dei Praticanti Avvocati.

*Le deliberazioni istituzionali richieste al Consiglio da parte di iscritti e/o aventi diritto sono assunte di norma entro il termine di giorni trenta dalla data di ricevimento della formale richiesta.*

Le deliberazioni di rigetto della domanda di iscrizione, di cancellazione e diniego di rilascio di certificati di compiuta pratica, succintamente motivate, sono depositate presso gli Uffici della Segreteria dell'Ordine; nei successivi trenta giorni dal deposito, vengono notificate nei modi e termini dell'art. 37 R.D.L. n. 1578 del 27.11.1933.

### **Art. 37**

E' consentito, nei casi soli casi in cui l'interessato sia sottoposto a procedimento disciplinare, disporre il rinvio a nuova data della decisione sulla domanda d'iscrizione e/o la sospensione del relativo procedimento.

Alla data di rinvio, che non potrà essere superiore a tre mesi, il Consiglio è obbligato a pronunciarsi.

Il termine di durata della sospensione della pratica amministrativa non potrà essere superiore a dodici mesi.

Decorso il termine di cui al comma 3, o quello inferiore fissato dal Consiglio, quest'ultimo è tenuto a pronunciarsi alla prima seduta utile successiva.

## **TITOLO VI**

### **Il funzionamento del Consiglio**

### **Art. 38**

I Consiglieri entrano nel pieno esercizio delle loro funzioni all'atto della proclamazione, che avviene, a seguito dei risultati elettorali, a cura del Presidente dell'Assemblea delle Elezioni.

### **Art. 39**

Il Consiglio alla prima seduta, da convocarsi entro quindici giorni dalla proclamazione degli eletti, a cura del Consigliere anziano in relazione alla data di iscrizione all'albo, nomina al suo interno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere a maggioranza assoluta dei Consiglieri.

Nella prima seduta, inoltre, il Consiglio verifica le eventuali ineleggibilità dei suoi componenti e dichiara, nel caso, le eventuali decadenze.

Verifica inoltre le eventuali incompatibilità ed assegna, nel caso, il termine di trenta giorni all'interessato per rimuoverne la causa.

Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 3, si verifica la decadenza di diritto

# Consiglio dell'Ordine degli Avvocati

## Torre Annunziata

~~~~~

dichiarata dal Consiglio.

Art. 40

Il Consiglio è convocato anche a mezzo fax, e.mail o con altro mezzo equivalente dal Presidente, o in caso di sua precaria assenza o impedimento dal Vice Presidente, mediante avviso contenente l'ordine del giorno da recapitarsi almeno tre giorni prima della seduta, salvo ipotesi di indifferibilità ed urgenza.

In caso di assenza o impedimento del Presidente e del Vice Presidente, il Consiglio è presieduto dal Consigliere anziano.

Il Presidente, o in caso di sua precaria assenza o impedimento il Vice Presidente, esercita le funzioni stabilite dalla legge e dal presente regolamento.

Art. 41

Per la validità delle riunioni è necessaria la partecipazione della maggioranza dei Consiglieri.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Art. 42

Il Presidente, constatato il numero legale e la regolarità delle convocazioni, dichiara aperta la seduta sui punti posti all'ordine del giorno coordinando la discussione.

Qualora non sia raggiunto il numero legale, egli ne dà atto nel verbale dell'adunanza, con riserva di procedere a nuova convocazione.

Il Presidente, dopo aver dato la parola al relatore, dà facoltà di intervenire e/o replicare a coloro che ne abbiano fatto richiesta nell'ordine di prenotazione.

Non sono ammesse interruzioni durante gli interventi.

Si passa a votazione con chiamata nell'ordine disposto dal Presidente o alfabetica.

L'approvazione avviene a maggioranza semplice, salve le eccezioni previste dalla legge. In caso di parità di voti è determinante il voto del Presidente per l'approvazione.

Le votazioni hanno luogo normalmente a scrutinio palese e con votazione nominale; qualora, su richiesta di almeno 2/3 dei Consiglieri presenti o su decisione del Presidente, venisse scelta la votazione segreta, essa avviene su apposite schede da inserire in urna.

Iniziata la votazione, non è ammessa la riapertura della discussione fino alla proclamazione del voto.

Ogni Consigliere ha facoltà di accompagnare l'espressione di voto con succinta motivazione, spiegata oralmente ed assunta a verbale.

Ove mai si verificassero irregolarità nella votazione, il Presidente può annullarla e disporre che sia ripetuta o rinviata.

Il Presidente ha l'obbligo di porre in esecuzione i deliberati consiliari e di controfirmare, unitamente al Consigliere Segretario, il verbale delle adunanze e le relative delibere.

Art. 43

Il consiglio dura in carica un quadriennio e scade il 31 dicembre del quarto anno. Il consiglio uscente resta in carica per il disbrigo degli affari correnti fino all'insediamento del consiglio neoeletto.

Consiglio dell'Ordine degli Avvocati

Torre Annunziata

~~~~~

L'intero consiglio decade se cessa dalla carica oltre la metà dei suoi componenti.

Il Consiglio elegge il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere. A ciascuna carica è eletto il consigliere che ha ricevuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è eletto presidente o vicepresidente, segretario o tesoriere il più anziano per iscrizione all'albo o, in caso di pari anzianità di iscrizione, il più anziano per età.

### **Art. 43 bis <sup>2</sup>**

Un numero di consiglieri pari alla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio può presentare mozione di sfiducia verso una o più cariche dell'ufficio di Presidenza. Il presidente convoca una apposita seduta entro 5 giorni dal deposito della mozione ponendo quest'ultima all'ordine del giorno unitamente all'indizione delle votazioni per la sostituzione dei componenti risultati sfiduciati la votazione della mozione di sfiducia e la contestuale nomina dei componenti in sostituzione avviene in conformità al disposto di cui all'articolo 39 del presente regolamento generale.

## **TITOLO VII**

### **Il Presidente**

### **Il Vice Presidente**

### **Il Consigliere Segretario**

### **Il Consigliere Tesoriere**

### **I Consiglieri**

### **Art. 44**

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Ordine.

Esercita le funzioni previste dalla legge e dal presente regolamento, garantendo il buon andamento dei lavori del Consiglio.

Ha il potere-dovere di indirizzo nella programmazione e coordinazione delle attività del Consiglio e dell'Assemblea.

Conferisce deleghe di funzioni (consiliari) ai singoli Consiglieri, conservando il potere di avocare a sé lo svolgimento di *dette* singole attività.

Conferisce deleghe ai singoli consiglieri o a Commissioni di lavoro attraverso le quali organizza le attività del Consiglio, per l'attuazione di singole iniziative debitamente programmate dal Consiglio.

Sovrintende ai lavori della Segreteria, della Tesoreria e dei singoli Consiglieri. In caso di impedimento o precaria assenza viene sostituito dal Vice Presidente, o, laddove anche questo sia impedito, dal Consigliere anziano.

Egli è destinatario di una dotazione presidenziale stabilita in bilancio preventivo, dalla quale può provvedere a pagamenti di prestazioni per spese di rappresentanza, connesse alla carica, nei limiti della relativa posta di bilancio, rimborsabili a piè di lista e salvo

---

<sup>2</sup> Deliberato nella seduta del 29/11/2022

# Consiglio dell'Ordine degli Avvocati

## Torre Annunziata

~~~~~

ratifica consiliare.

~~La carica di Presidente dell'Ordine Forense è incompatibile con la carica di Presidente della locale Fondazione Forense E.de Nicola³.~~

Art. 44 bis

Il Vice Presidente esercita le funzioni ed assolve i compiti del Presidente in caso di sua precaria assenza od impedimento. Allo stesso, nelle medesime evenienze, sono attribuiti i poteri, oneri e facoltà dell'ufficio di presidenza.

Art. 45

Il Consigliere Segretario svolge le funzioni previste dalla legge e dal presente regolamento, coadiuvando il Presidente nel garantire il buon andamento dei lavori del Consiglio.

Assume le funzioni di Segretario delle adunanze del Consiglio e dell'Assemblea.

Ne verbalizza le sedute, riportando sinteticamente interventi e contenuti delle determinazioni assunte, delle quali cura che siano redatte apposite delibere sottoscritte dallo stesso e dal Presidente.

Ha il compito di tenere la raccolta, in numero progressivo e con relativo indice, delle delibere del Consiglio e dell'Assemblea.

Conserva la raccolta dei registri e documenti previsti dalla legge e dal regolamento.

Sovrintende alla organizzazione degli Uffici del Consiglio, sotto la direzione del Presidente, impartendo direttive ed istruzioni al personale di Segreteria ed ai Consiglieri che lo collaborano.

Art. 46

Il Consigliere Tesoriere svolge le funzioni previste dalla legge e dal presente regolamento.

Predispose d'intesa con il Presidente il bilancio preventivo che viene sottoposto all'esame del Consiglio e, successivamente, dell'Assemblea; redige il bilancio consuntivo che, previo esame da parte del Consiglio, viene sottoposto all'esame dell'Assemblea in seduta ordinaria. Indica, di concerto con gli altri componenti l'Ufficio di Presidenza, tra il personale dipendente il soggetto che dovrà curare l'amministrazione e la gestione contabile del Consiglio con la responsabilità di cassa e di ogni altra incombenza connessa e consequenziale.

Conserva le scritture contabili previste dalla legge, ed un libro giornale sul quale sono annotate le entrate ed uscite giornaliere.

In caso di delibera di spesa, rilascia il parere di regolarità contabile che ha valore di attestazione della copertura di bilancio della spesa; effettua i pagamenti a mezzo di ordinativi controfirmati dal Presidente.

E' abilitato, in caso di urgenza, di concerto con il Presidente, a procedere ad effettuare

³ Abrogato nella seduta di Consiglio del 27/04/2021

Consiglio dell'Ordine degli Avvocati

Torre Annunziata

~~~~~

piccole spese per il quotidiano funzionamento del Consiglio con il limite di ciascun esborso di € 500,00.

Di tali spese, rende il conto alla prima seduta utile del Consiglio o comunque, in caso di sua assenza, alla successiva o comunque entro un mese.

Il Consiglio, verificata la regolarità della spesa, adotta delibera di ratifica.

Di tutte le attività connesse al servizio di Tesoreria verrà emanato apposito regolamento.

*Allegato al regolamento del servizio di tesoreria sarà istituito un albo dei fornitori abituali dell'Ordine Forense.*

*Ai fini della erogazione di contributi in favore di organizzatori di eventi formativi il Consiglio si avvarrà di criteri formalizzati in apposita delibera, con cui verrà graduata l'entità dei medesimi in rapporto alla durata degli eventi annunciati, al numero dei relatori in essi previsto ed al numero di crediti formativi ad essi assegnati”.*

### **Art. 47**

I Consiglieri esercitano le funzioni previste dalla legge e dal presente regolamento, concorrendo a garantire il buon andamento dei lavori del Consiglio, nel rispetto della programmazione stabilita e secondo quanto previsto dall'art. 32 l. 247/2012.

Essi hanno facoltà di avanzare mozioni ed interrogazioni al Presidente, al Tesoriere, al Segretario ed ai delegati dal Presidente, relative ad ogni settore della vita dell'Ordine.

Alle mozioni va data risposta scritta od orale, alla prima seduta del Consiglio.

Ciascun Consigliere ha diritto di chiedere che vengano posti all'ordine del giorno del Consiglio gli argomenti di cui ritiene utile la trattazione; a tal uopo, dovrà avanzare richiesta al Presidente almeno cinque giorni prima della seduta.

La documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno va tenuta a disposizione dei Consiglieri che la potranno preventivamente esaminare, come pure gli stessi hanno diritto di accesso a tutti gli atti del Consiglio.

Ai Consiglieri spetta altresì il compito, sulla base di un calendario turnario adottato all'insediamento del Consiglio, reso noto agli iscritti mediante affissione all'interno del Tribunale, e pubblicazione sul sito istituzionale del COA, del ricevimento dell'utenza professionale e non, anche al fine dell'istruzione e l'esame preliminare delle questioni di competenza del Consiglio.

I Consiglieri (sono) possono essere organizzati su proposta del Presidente in Commissioni attributarie di specifici compiti per la migliore organizzazione delle attività di spettanza del Coa come previsto dall'art. 6 che precede.

E' espressamente prescritto il principio dell'avvicendamento semestrale dei componenti delle single commissioni al fine del conseguimento della più ampia e diversificata partecipazione nonché dell'acquisizione in capo ai Consiglieri stessi di competenze analitiche di più ampio spettro.

*I componenti delle commissioni consiliari possono essere scelti, eccettuate le materie deontologiche o che trattino dati riservati, anche tra gli Avvocati iscritti all'Albo, anche se non Consiglieri dell'Ordine Forense”.*

# Consiglio dell'Ordine degli Avvocati

Torre Annunziata

~~~~~

PARTE II

IL REGOLAMENTO DELLA PRATICA FORENSE

TITOLO I

L'accesso alla pratica forense

Art. 48

I laureati in Giurisprudenza che intendano avviarsi alla professione forense devono, quale condizione per l'ammissione all'esame di abilitazione, aver svolto un periodo di pratica professionale della durata prescritta per legge presso lo studio e sotto il controllo di un avvocato iscritto all'Albo degli Avvocati da almeno cinque anni.

La pratica forense consiste nell'apprendimento delle principali nozioni di ordine pratico processuale oltre che teorico, nelle conseguenti esercitazioni applicative e nell'addestramento alla conduzione e gestione dei procedimenti anche in sede di udienza giurisdizionale ed ha il fine di acquisire la capacità e la qualificazione necessarie a svolgere autonomamente la professione forense.

La pratica forense dev'essere svolta con assiduità, diligenza, dignità, decoro, lealtà, riservatezza secondo la modalità di cui al presente regolamento e in particolare di quanto detto innanzi in ordine alla frequenza dei corsi della scuola forense De Nicola e nelle prescrizioni contenute nell'art. 38 del presente regolamento.

TITOLO II

L'esercizio della pratica forense e del tirocinio professionale

Art. 49

Il tirocinio professionale consiste nell'addestramento, a contenuto teorico e pratico, del praticante avvocato finalizzato a fargli conseguire le capacità necessarie per l'esercizio della professione di avvocato e per la gestione di uno studio legale nonché a fargli apprendere e rispettare i principi etici e le regole deontologiche.

In particolare il tirocinio professionale e la pratica forense si articolano in quattro distinte attività:

- 1) la frequenza di uno studio professionale;
- 2) la partecipazione alle udienze;
- 3) la compilazione del libretto di pratica;
- 4) la partecipazione (al corso) a corsi di formazione professionale anche istituiti giusta D.M. Giustizia 9-2-18 n. 17.

Art. 50

Presso il Consiglio è tenuto il registro dei praticanti avvocati, l'iscrizione al quale è condizione per lo svolgimento del tirocinio professionale.

L'appartenenza alle Forze dell'Ordine non consente l'iscrizione al registro dei praticanti e all'Albo forense.

Per l'iscrizione nel registro dei praticanti avvocati e la cancellazione dallo stesso si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dall'articolo 17 l. 247/12.

Consiglio dell'Ordine degli Avvocati

Torre Annunziata

~~~~~

Il tirocinio può essere svolto contestualmente ad attività di lavoro subordinato pubblico e privato, purché con modalità e orari idonei a consentirne l'effettivo e puntuale svolgimento e in assenza di specifiche ragioni di conflitto di interesse.

Il tirocinio è svolto in forma continuativa per diciotto mesi. La sua interruzione per oltre sei mesi, senza alcun giustificato motivo, anche di carattere personale, comporta la cancellazione dal registro dei praticanti, salva la facoltà di chiedere nuovamente l'iscrizione nel registro, che può essere deliberata previa nuova verifica da parte del consiglio dell'ordine della sussistenza dei requisiti stabiliti dalla presente legge.

### **Art. 51**

Il tirocinio può essere svolto:

- a) presso un avvocato, con anzianità di iscrizione all'albo non inferiore a cinque anni;
- b) presso l'Avvocatura dello Stato o presso l'ufficio legale di un ente pubblico o presso un ufficio giudiziario per non più di dodici mesi;
- c) per non più di sei mesi, in altro Paese dell'Unione europea presso professionisti legali, con titolo equivalente a quello di avvocato, abilitati all'esercizio della professione;
- d) per non più di sei mesi, in concomitanza con il corso di studio per il conseguimento della laurea, dagli studenti regolarmente iscritti all'ultimo anno del corso di studio per il conseguimento del diploma di laurea in giurisprudenza nel caso previsto dall'articolo 40 e dall'art. 41 della legge 247/12.

In ogni caso il tirocinio deve essere svolto per almeno sei mesi presso un avvocato iscritto all'ordine o presso l'Avvocatura dello Stato.

Il tirocinio può essere svolto anche presso due avvocati contemporaneamente, previa richiesta del praticante e previa autorizzazione del competente consiglio dell'ordine, nel caso si possa presumere che la mole di lavoro di uno di essi non sia tale da permettere al praticante una sufficiente offerta formativa.

### **Art. 52**

Fermo restando quanto previsto dall'articolo che precede, il diploma conseguito presso le scuole di specializzazione per le professioni legali, di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n.398, e successive modificazioni, è valutato ai fini del compimento del tirocinio per l'accesso alla professione di avvocato per il periodo di un anno.

In particolare la frequenza dello Studio professionale può essere sostituita, per un periodo non superiore ad un anno, dalla frequenza di uno dei corsi post-universitari riconosciuti dai Regolamenti attuativi della l. 247/12. A tali corsi il Consiglio potrà equipararne altri, organizzati e tenuti anche all'estero, previa valutazione della loro specifica capacità formativa in ragione della loro struttura, del programma, dell'indirizzo teorico-pratico e della qualità dei soggetti organizzatori. Il diploma di specializzazione, conseguito presso le scuole di specializzazione per le professioni legali di cui all'art. 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive modificazioni, è valutato, ai fini del compimento del periodo di pratica, per il periodo di un anno, secondo i criteri di cui alla delibera 28 settembre 2002 del Consiglio Nazionale Forense.

# Consiglio dell'Ordine degli Avvocati

## Torre Annunziata

~~~~~

Art. 53

La frequenza di uno studio professionale costituisce l'aspetto principale ai fini della preparazione all'esercizio dell'attività forense.

Essa avviene sotto il controllo diretto e continuativo del titolare dello studio, mediante il compimento di ogni attività propria della professione, con esclusione di quelle di mera segreteria.

Il Consiglio dell'Ordine, attraverso un'attività di intermediazione, promuove la disponibilità degli Avvocati ad accogliere i praticanti al fine di favorire l'accesso alla professione.

L'avvocato è tenuto a contribuire alla formazione professionale e deontologica del praticante e ad assicurare che il tirocinio si svolga in modo proficuo e dignitoso per la finalità di cui al comma 1 e non può assumere la funzione per più di tre praticanti contemporaneamente, salva l'autorizzazione rilasciata dal competente consiglio dell'ordine previa valutazione dell'attività professionale del richiedente e dell'organizzazione del suo studio.

Il tirocinio professionale non determina di diritto l'instaurazione di rapporto di lavoro subordinato anche occasionale.

Negli studi legali privati, al praticante avvocato è sempre dovuto il rimborso delle spese sostenute per conto dello studio presso il quale svolge il tirocinio. Ad eccezione che negli enti pubblici e presso l'Avvocatura dello Stato, decorso il primo semestre, possono essere riconosciuti con apposito contratto al praticante avvocato un'indennità o un compenso per l'attività svolta per conto dello studio, commisurati all'effettivo apporto professionale dato nell'esercizio delle prestazioni e tenuto altresì conto dell'utilizzo dei servizi e delle strutture dello studio da parte del praticante avvocato. Gli enti pubblici e l'Avvocatura dello Stato riconoscono al praticante avvocato un rimborso per l'attività svolta, ove previsto dai rispettivi ordinamenti e comunque nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Il praticante è tenuto a frequentare continuativamente lo studio del dominus, assistere alla redazione degli atti, attendere allo studio di casi pratici e partecipare *ove possibile* alle sessioni con i clienti.

Art. 54

Il praticante deve partecipare ad un numero di udienze non inferiore a venti per ogni semestre, con esclusione di quelle di mero rinvio nelle quali non risulta svolta alcuna attività difensiva. Nello stesso giorno, ai fini della pratica professionale, è consentito certificare non più di tre udienze.

Della partecipazione all'udienza del praticante dovrà essere dato atto nel verbale di udienza o a mezzo di attestazione sostitutiva sottoscritta dal Cancelliere o dal Giudice.

Il praticante è tenuto, durante le udienze, al rispetto delle norme di deontologia professionale e non può comparire in sostituzione del dominus se non in possesso dell'abilitazione al patrocinio e comunque esclusivamente nei casi in cui ciò sia consentito dalla legge.

Consiglio dell'Ordine degli Avvocati

Torre Annunziata

~~~~~

### **Art. 55**

Nel periodo di svolgimento del tirocinio il praticante avvocato, decorsi sei mesi dall'iscrizione nel registro dei praticanti, purché in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza, può esercitare attività professionale in sostituzione dell'avvocato presso il quale svolge la pratica e comunque sotto il controllo e la responsabilità dello stesso anche se si tratta di affari non trattati direttamente dal medesimo, in ambito civile di fronte al tribunale e al giudice di pace, e in ambito penale nei procedimenti di competenza del giudice di pace, in quelli per reati contravvenzionali e in quelli che, in base alle norme vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n.51, rientravano nella competenza del pretore. L'abilitazione decorre dalla delibera di iscrizione nell'apposito registro. Essa può durare al massimo cinque anni, salvo il caso di sospensione dall'esercizio professionale non determinata da giudizio disciplinare, alla condizione che permangano tutti i requisiti per l'iscrizione nel registro.

### **Art. 56**

I praticanti osservano gli stessi doveri e norme deontologiche degli avvocati e sono soggetti al potere disciplinare del Consiglio.

### **Art. 57**

Il tirocinio, oltre che nella pratica svolta presso uno studio professionale, consiste altresì nella frequenza obbligatoria e con profitto, per un periodo non inferiore a diciotto mesi, dei corsi di formazione di indirizzo professionale tenuti dall'Ordine, dalle associazioni forensi, nonché dagli altri soggetti previsti dalla legge, *anche istituiti giusta D.M. Giustizia 9-2-18 n. 17.*

### **Art. 58**

Il Consiglio rilascia il certificato di compiuto tirocinio.

In caso di domanda di trasferimento del praticante avvocato presso il registro tenuto da altro consiglio dell'ordine, quello di provenienza certifica la durata del tirocinio svolto fino alla data di presentazione della domanda e, ove il prescritto periodo di tirocinio risulti completato, rilascia il certificato di compiuto tirocinio.

Il praticante avvocato è ammesso a sostenere l'esame di Stato nella sede di corte di appello nel cui distretto ha svolto il maggior periodo di tirocinio.

Nell'ipotesi in cui il tirocinio sia stato svolto per uguali periodi sotto la vigilanza di più consigli dell'ordine aventi sede in distretti diversi, la sede di esame è determinata in base al luogo di svolgimento del primo periodo di tirocinio.

### **Art. 59**

La pratica professionale può essere svolta parzialmente frequentando lo studio di un avvocato straniero oppure di un avvocato italiano che abbia studio all'estero, comunque in ambito comunitario e nel rispetto della normativa stessa.

A tal uopo il Consiglio, nel rispetto della normativa comunitaria, esercita il controllo di merito sullo svolgimento della pratica nonché il potere disciplinare.

La relativa istanza del praticante rivolta al Consiglio dell'Ordine, dovrà essere corredata

# Consiglio dell'Ordine degli Avvocati

## Torre Annunziata

~~~~~

da idonea attestazione del professionista interessato relativa alla frequenza dello studio.

Tale periodo di pratica dovrà essere limitato a due semestri ed essere previamente autorizzato dal Consiglio dell'Ordine, sentito il richiedente.

A tal fine il Consiglio valuta se le condizioni di esercizio della pratica siano ritenute soddisfacenti.

Al termine del periodo autorizzato il praticante dovrà presentare una dettagliata relazione dell'attività svolta nello Studio legale controfirmata dal professionista presso il quale la pratica è svolta.

Il periodo di pratica svolto all'estero, ai fini della sua validità, dovrà essere convalidato dal Consiglio dell'Ordine, che valuterà l'avvenuto rispetto delle condizioni di legge e regolamentari.

Art. 60

Il praticante deve annotare sul libretto della pratica l'attività svolta di semestre in semestre, per la durata di diciotto mesi decorrenti dalla data della delibera d'iscrizione nel registro dei praticanti.

Art. 61

Il libretto va compilato con tre tipi di annotazioni: le udienze cui il praticante ha assistito, gli atti giudiziali e stragiudiziali alla cui redazione il praticante ha partecipato nel numero minimo di cinque; le questioni giuridiche di maggior interesse alla cui trattazione il praticante ha assistito o collaborato nel numero minimo di cinque.

Art. 62

La presenza del praticante all'udienza viene attestata da annotazione sul libretto della pratica, previamente vidimato dal Presidente del Consiglio dell'Ordine o da un suo delegato. A tal fine dovrà essere indicato, per ciascuna udienza, la data, il numero di ruolo, il nome delle parti, l'autorità giudiziaria.

Il libretto dovrà essere sottoscritto dal praticante e dal professionista presso il quale la pratica è svolta.

Qualora il praticante risulti impegnato in attività sostitutive della pratica e pertanto egli sia impossibilitato a partecipare ad almeno 20 udienze nel semestre alla presentazione del libretto per la vidimazione semestrale, egli dovrà allegare documentazione scritta dei titoli in base ai quali ha potuto astenersi dalle attività di udienza e distudio.

Art. 63

Gli atti, giudiziali e stragiudiziali, devono essere indicati specificamente (ad esempio: atto di citazione, atto di precetto, atto di transazione, contratto, etc.) con l'enunciazione del loro oggetto (ad esempio: pagamento somma, risarcimento danno, compravendita, etc).

Delle questioni giuridiche trattate deve essere esposto, seppur succintamente, il tema.

Art. 64

Il libretto, con tutte le annotazioni prescritte e con l'attestazione del professionista presso il cui studio la pratica si è svolta, deve essere presentato presso la segreteria dell'Ordine a scadenze semestrali entro sessanta giorni dalla relativa scadenza.

Consiglio dell'Ordine degli Avvocati

Torre Annunziata

~~~~~

## **Art. 65**

Al termine del secondo e del terzo semestre di pratica deve essere presentata, contestualmente al libretto, un'ampia relazione illustrativa delle attività svolte nell'anno compresi i problemi di natura deontologica eventualmente trattati nello stesso periodo.

## **Art. 66**

Costituisce integrazione della pratica forense, contestuale al suo normale svolgimento, la frequenza meritoria di scuole di formazione professionale istituite a norma dell'art. 3 D.P.R. 10 aprile 1990, n. 101 e dell'art. 41 l. 247/2012, nonché la frequenza ai corso della scuola forense "Enrico De Nicola".

## **Art. 67**

Il praticante non abilitato al patrocinio sarà cancellato d'ufficio dal Registro Speciale dei Praticanti una volta conseguito il certificato di compiuta pratica con comunicazione a mezzo di raccomandata A.R..

Il praticante abilitato potrà conservare l'iscrizione per tutto il periodo di vigenza dell'abilitazione e sarà cancellato d'ufficio allo scadere dell'abilitazione previa relativa comunicazione da inviare a mezzo lettera raccomandata A.R..

## **Art. 68**

Il Consiglio dell'Ordine vigila sull'effettivo svolgimento del tirocinio e della pratica.

Il professionista presso il quale è svolta la pratica, verifica ed attesta la veridicità di quanto contenuto nel libretto e l'accertamento in qualsiasi maniera della non veridicità delle annotazioni trascritte nel libretto, o in altre attestazioni rilasciate in relazione allo svolgimento della pratica, potrà comportare conseguenze disciplinari a carico del praticante e del professionista.

# *Consiglio dell'Ordine degli Avvocati*

## *Torre Annunziata*

~~~~~

PARTE IV REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

Art. 69

Nelle ipotesi ancora eventualmente previste dalla legge in cui il Presidente dell'Ordine compia attività connesse alle garanzie di libertà dei difensori di cui all'art. 103 cpp e ad altre prerogative della Classe Forense, questi comunicherà nella adunanza successiva ai Consiglieri il suo intervento o quello del Consigliere da lui delegato.

PROCEDIMENTO DI ADOZIONE E APPROVAZIONE

Art. 70

Il regolamento è adottato a maggioranza dal Consiglio e di ciò verrà fatto avviso a mezzo di manifesti affissi presso la sede del Tribunale di Torre Annunziata e presso la sede del Giudice di Pace di Torre Annunziata.

La Delibera, con l'unito testo, verrà pubblicata sul sito internet del Consiglio dell'Ordine www.ordineavvocatitorreannunziata.it.

PARTE V DISPOSIZIONI TRANSITORIE ED ENTRATA IN VIGORE

Art. 71

Il regolamento, come approvato a norma dell'art. 67, entrerà in vigore a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione.

Al fine di dare adeguata pubblicità al presente regolamento, esso sarà consultabile presso la sede dell'Ordine ed inviato a tutti gli iscritti all'Albo ed ai Praticanti che ne facciano richiesta, anche per posta elettronica.